

TI_GERICHTE 52.2000.178 vom 28. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.178

FR: TI_GERICHTE 52.2000.178 du 28 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.178 del 28 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 32

LALPT, che determina l'informazione e la partecipazione della popolazione alla procedura di adozione del PR, e dell'art. 33 LALPT, che regola l'esame preliminare di questo strumento. Sempre riferendosi al precedente ricorso, il ricorrente sostiene che l'informazione e la partecipazione della popolazione sia venuta meno anche per quanto concerne le altre due deliberazioni in rassegna. In questa sede l'insorgente solleva altresì una disattenzione dell'art. 8 LALPT, che fissa le qualifiche dei tecnici preposti all'allestimento dei piani, asserendo che il tecnico preposto all'aggiornamento del PR non dispone delle necessarie qualifiche legali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, trattandosi di ricorso inoltrato in sede di prima pubblicazione del PR, ovvero di quella effettuata dal presidente del legislativo subito dopo le deliberazioni, le censure sollevate da _____, riferite alla violazione di disposizioni della LALPT, fossero premature e quindi irricevibili. Il giudizio del Governo merita tutela, ancorché debba essere precisato nelle motivazioni.

3.2. Le deliberazioni di modifica del PR, cui è applicabile la procedura di adozione dello stesso (art. 41 cpv. 2 LALPT), e di allestimento dell'inventario degli edifici siti fuori dalle zone edificabili, che segue la stessa procedura (art. 73 cpv. 3 LALPT), sono assoggettate alla doppia pubblicazione. Dal momento che, per quanto attiene alla contestazione di queste deliberazioni, l'insorgente denuncia la violazione di svariate disposizioni della LALPT, a giusta ragione il Governo, nel solco della prassi, ha ritenuto che le censure sollevate da _____ fossero intempestive e che andassero (ri)sottoposte impugnando quelle risoluzioni in sede di seconda pubblicazione, ossia di quella effettuata da parte del municipio in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 LALPT. Il giudizio impugnato appare pertanto corretto su questo punto. Poiché il Governo non ha affrontato il merito della controversia, il Tribunale non è nemmeno tenuto a trasmettere l'impugnativa direttamente al Tribunale della pianificazione, ovvero all'autorità di ricorso competente ad evadere le censure in rassegna (cfr. R DAT II-1999 n. 23 consid. 4).

3.3. Lo stanziamento di un credito di fr. 780'000.-- per la realizzazione di una passerella ciclabile-pedonale, in quanto retto esclusivamente dalla LOC, soggiace invece ad una sola pubblicazione, ossia a quella effettuata dal presidente del consiglio comunale subito dopo la seduta in cui viene adottata la deliberazione in applicazione dell'art. 74 cpv. 1 LOC. Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto affrontare le censure mosse dall'insorgente verso quest'ultima risoluzione; non poteva invece limitarsi a risolverle con la motivazione sviluppata per respingere il ricorso contro le altre due deliberazioni. Anche tali censure dovevano tuttavia essere disattese. Difatti, lo stanziamento del credito in rassegna non costituisce uno strumento di pianificazione del

territorio, in particolare un PR, per cui non soggiace all'ossequio delle norme della LALPT. Neppure è ricevibile l'ulteriore contestazione sollevata dal ricorrente in questa sede, secondo cui l'ubicazione della passerella, per la quale è stato votato il credito in esame, disattenderebbe quella fissata nel PR vigente. Non è difatti ammissibile di contestare la congruenza di un progetto edilizio con il PR impugnando una deliberazione del consiglio comunale. Tale esame di conformità deve invece essere effettuato nella specifica sede di approvazione del progetto, ossia nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia secondo la LE rispettivamente, nel caso di strade, di approvazione del progetto secondo la relativa legge del 28 marzo 1983 (cfr. STA inedita 29 novembre 1999 in re P.C. e lc, consid. 4.2.; RDATA II-1993 n. 5 consid. 6; I-1993 n. 12 consid. 2.3.). 4. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Con il presente giudizio l'evasione della domanda di revoca dell'effetto sospensivo formulata dal municipio diventa superflua. 5. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere condannato a rifondere al comune, assistito da un avvocato, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Visti gli art. 74, 208 LOC, 8, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 73 LALPT, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico di _____, il quale è inoltre condannato a rifondere al comune di _____ identico importo per ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.